



TRIBUNALE ORDINARIO di BRINDISI

n. 680/2020 R.G.

Il Giudice Onorario,

esaminati gli atti e i documenti, sciogliendo la riserva che precede;

preso atto che il nominato ctu ha depositato dichiarazione di accettazione dell'incarico e prestato giuramento di rito;

formula al consulente i quesiti di cui appresso, invitando il ctu ad esperire, se ritenuto opportuno, il tentativo di conciliazione:

1) Riferisca il CTU sulle caratteristiche del finanziamento/mutuo intercorso tra le parti, specificando se si tratti di un prestito a tasso fisso o a tasso variabile ed indicando, in quest'ultimo caso, la metodologia contrattuale del calcolo del tasso d'interesse corrispettivo e di quello di mora.

2) Verifichi se, sulla base delle condizioni contrattuali pattuite, il tasso d'interesse corrispettivo, nonché quello di mora siano determinati ricorrendo a parametri di riferimento di comune reperibilità.

3) Indichi, alla data della decadenza del beneficio del termine da parte del mutuatario:

3.a) la somma versata dal mutuatario per sorte capitale, per interessi corrispettivi, per interessi di mora e per oneri;

3.b) la somma a tale data dovuta dal mutuatario.

Specifichi se il mutuatario abbia versato somme anche successivamente alla data di decadenza del beneficio del termine e in tal caso le quantifichi.

4) Nel caso di finanziamento/mutuo con ammortamento c.d. alla francese verifichi se lo sviluppo del predetto ammortamento sia avvenuto con applicazione del regime composto ovvero con applicazione del regime semplice. Nel caso di applicazione del regime composto determini l'eventuale maggior esborso a carico del mutuatario.

5) Determini il TAEG sul tasso corrispettivo al momento della pattuizione e al momento di ogni eventuale modificazione concordata (comprensivo di ogni onere e commissione, correlati all'erogazione del credito e da indicare puntualmente, come ad esempio le spese di istruttoria, l'imposta sostitutiva, le commissioni d'incasso, i bolli e l'assicurazione obbligatoria, l'assicurazione in caso di morte, e con esclusione delle spese facoltative e non necessarie alla conclusione del contratto es. oneri notarili, commissioni per estinzione anticipata) e confronti il TAEG ottenuto con il tasso soglia vigente nello stesso momento e di cui al D.M. emanato in attuazione della legge



n.108/96 riferendo se vi sia stato o meno il suo superamento.

Determini altresì il TAEG sul tasso corrispettivo considerando anche l'eventuale maggior esborso determinato secondo quanto indicato al precedente punto 4) e lo confronti con il tasso soglia come sopra precisato riferendo se vi sia stato o meno il suo superamento.

6) Sulla scorta del contenuto della sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione n.19597 del 18/09/2020 e con esclusivo riferimento al tasso di interesse di mora pattuito in contratto:

- per i contratti e per le eventuali sue modifiche stipulati prima dell'entrata in vigore del D.M. del 25/03/2003, vigente nel trimestre aprile-giugno 2003, ai fini della verifica dell'usuraietà del tasso di interesse di mora indicato in contratto al momento della stipula, confronti lo stesso con il tasso soglia vigente all'atto della conclusione del contratto, per come già individuato nell'ambito del precedente punto 3.a), senza ulteriori maggiorazioni;

- per i contratti e per le eventuali sue modifiche stipulati dopo l'entrata in vigore del D.M. del 25/03/2003 ma prima di quello del 21/12/2017, ai fini della verifica dell'usuraietà del tasso di interesse di mora indicato in contratto al momento della stipula, lo stesso dovrà essere confrontato con il tasso soglia preventivamente maggiorato di 2,1 punti percentuali;

- per i contratti e per le eventuali sue modifiche stipulati dopo l'entrata in vigore del D.M. del 21/12/2017, il CTU confronti il tasso di interesse di mora pattuito in contratto con il tasso soglia vigente al momento della stipula, opportunamente maggiorato, a seconda della categoria di operazione finanziaria nella quale possa includersi il contratto oggetto di causa, della relativa maggiorazione di cui all'art- 3, comma 5, del suddetto D.M. e di quelli emanati successivamente.

7) Nel caso di superamento del tasso soglia originario sugli interessi corrispettivi ridetermini il CTU il piano di ammortamento, quantificando le rate con esclusione degli interessi e delle spese.

8) Nel caso di superamento del tasso soglia originaria sugli interessi di mora, ricalcoli, gli importi pagati dal finanziato/mutuatario nel corso del rapporto a titolo di interessi di mora, sostituendo al TAN di mora concretamente applicato, quello corrispettivo lecitamente pattuito in contratto.

9) Riferisca il CTU se nel contratto originario e in quelli eventualmente oggetto di modifica sia stato indicato il TAEG/ISC sugli interessi corrispettivi e quantifichi l'eventuale differenza con quella riscontrata al precedente punto 5.

Il Giudice concede al C.T.U. termine sino a 60 giorni dall'inizio delle operazioni peritali per la consegna alle parti di prima stesura della relazione peritale; assegna alle parti termine di giorni 20 per presentazione di osservazioni; fissa come termine per il deposito della versione definitiva della C.T.U. la data del 10.6.2022.

Assegna al C.T.U. un fondo spese pari ad € 300,00, che pone provvisoriamente a carico



dell'attore; concede alle parti che ne hanno fatto richiesta termine per la nomina di C.T.P. sino a che non abbiamo inizio le operazioni peritali in osservazione delle forme previste dall'art. 201 c.p.c.;

si rinvia all'udienza del 24.6.2022 a trattazione scritta per il prosieguo con termine per note di udienza sino a tre giorni prima.

Brindisi, 03/02/2022

Il Giudice Onorario
avv.Tonia Rossi

